



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/09/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE FEDELI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEI SIGG. EMANUELE CAPOBIANCHI, SIMONE TORRI, FABRIZIO BELLANTUONO, THOMAS CARDENAS PEREZ, DAVID VERONESI, GIANLUCA LEGGERI, ANGELO GROSSO, GABRIELE GORDINI, MAURO SOLDANO, MASSIMILIANO MINOTTI e YARI PADULA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 786 pfi 2425, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al comportamento dei tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia che avrebbero indossato una maglia ed avrebbero esposto uno striscione dedicati ad un calciatore loro compagno di squadra arrestato con l'accusa di avere compiuto gravi reati"; ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio

- 1) il sig. Emanuele Capobianchi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 2) il sig. Daniele Fedeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Ostia;
- 3) il sig. Simone Torri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 4) il sig. Fabrizio Bellantuono, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;

- 5) il sig. Nicholas Rossi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 6) il sig. Thomas Cardenaz Perez, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 7) il sig. David Veronesi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 8) il sig. Gianluca Leggeri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 9) il sig. Angelo Grosso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 10) il sig. Gabriele Gordini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 11) il sig. Mauro Soldano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 12) il sig. Massimiliano Minotti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 13) il sig. Yari Padula, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia;
- 14) la società A.S.D. Città di Ostia;

per rispondere:

1.- il sig. Emanuele Capobianchi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) predisposto e consegnato ai propri compagni di squadra inseriti nella distinta di gara delle magliette recanti la sigla "VB9"; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

2.- il sig. Daniele Fedeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete"; (ii) autorizzato e/o comunque non impedito che sulla pagina ufficiale Facebook della società A.S.D. Città di Ostia venissero pubblicate le fotografie dei calciatori della prima squadra di tale società che indossavano le magliette recanti la sigla "VB9" ed uno striscione con la dicitura "Daje Chupete"; il tutto con una didascalia del seguente testuale tenore: "Le foto della vittoria di domenica con una dedica speciale da parte di tutta la società, VB9 siamo con te!";

3.- il sig. Simone Torri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta "VB9"; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

4.- il sig. Fabrizio Bellantuono, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad

oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

5.- il sig. Nicholas Rossi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

6.- il sig. Thomas Cardenaz Perez, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

7.- il sig. David Veronesi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

8.- il sig. Gianluca Leggeri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

9.- il sig. Angelo Grosso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

10.- il sig. Gabriele Gordini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”;

11.- il sig. Mauro Soldano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di

Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta "VB9"; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

12.- il sig. Massimiliano Minotti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta "VB9"; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

13.- il sig. Yari Padula, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta "VB9"; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

14.- la società A.S.D. Città di Ostia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Emanuele Capobianchi, Daniele Fedeli, Simone Torri, Fabrizio Bellantuono, Nicholas Rossi, Thomas Cardenaz Perez, David Veronesi, Gianluca Leggeri, Angelo Grosso, Gabriele Gordini, Mauro Soldano, Massimiliano Minotti e Yari Padula, così come descritti nei precedenti capi di incriminazione.

A sostegno del deferimento la Procura Federale depositava copia degli articoli di vari organi stampa, sia cartacea che online, contenenti la cronaca della gara del 23-2-2025 tra la società Città di Ostia ed il College Ardea, durante la quale i calciatori che vi avevano preso parte avevano indossato magliette contenenti la scritta VB9 ed al termine della stessa avevano esposto uno striscione con la scritta "Daje Chupete", e sul sito della società erano apparse le foto della gara, tra cui quelle dei calciatori che sostenevano lo striscione, con la seguente testuale didascalia: "Le foto della vittoria di domenica con una dedica speciale da parte di tutta la società, VB9 siamo con te!"

Alla riunione fissata per la decisione del ricorso compariva il rappresentante della Procura Federale che formulava le seguenti richieste, insistendo nel deferimento, riportandosi agli atti a sostegno:

Per il presidente Fedeli mesi tre di inibizione, per la società Città di Ostia ammenda di € 1.000,00, per il calciatore Capobianchi 5 gare di squalifica e per gli altri calciatori 4 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione 2025/2026.

Il Tribunale preliminarmente osserva che, dalle notizie riportate dagli organi di informazione, il tesserato V.B. sarebbe stato attinto da un provvedimento cautelare nell'ambito di un procedimento penale legato al traffico degli stupefacenti, ma non è dato conoscere né il contenuto di tale provvedimento né gli esiti prossimi e definitivi del procedimento che lo aveva causato.

Dal tenore delle reazioni dei compagni di squadra e dal fatto che lo stesso non abbia partecipato alla gara in questione si può presumere che si trattasse di un provvedimento restrittivo della libertà personale, non si sa se inframurario o di arresti domiciliari.

Ciò posto, in omaggio ai principi generali del diritto, alle previsioni costituzionali ed alle previsioni del codice di rito nazionale, opera ovviamente a favore dell'indagato la presunzione di innocenza, non essendo nemmeno noto se il provvedimento restrittivo sia stato impugnato e, nel caso, sia stato confermato od attenuato in sede di riesame.

Nel caso, quindi, non può essere in discussione l'eventuale apologia di reato, in quanto il reato non è ancora provato con sentenza passata in giudicato, né il favoreggiamento morale nei confronti

degli ipotizzati comportamenti “contra legem” del soggetto attinto dal provvedimento cautelare, in quanto il destinatario delle espressioni di solidarietà non è reo in senso stretto ma solo indagato in un procedimento volto all'accertamento di un reato ed ancora in divenire.

Né è possibile dalle azioni poste in essere dai calciatori deferiti intendere anche “*latu sensu*” un atteggiamento di indulgenza o peggio di sostegno alle azioni di cui il compagno di squadra è presunto autore, poiché, in concreto, si sono limitati ad apporre sulle maglie la scritta “VB9” assolutamente criptica ed incomprensibile per la generalità delle persone e comprensibile solo per la ristretta cerchia della squadra e del destinatario; lo striscione esposto al termine dell'incontro riportava non il nome dell'indagato ma un soprannome, anche questo intellegibile solo per la ristrettissima cerchia della squadra e dei conoscenti, oltre che ovviamente del destinatario. L'espressione “forza” accompagnata dal soprannome non rappresenta una adesione al comportamento di cui è accusato “VB”, ma al più un sostegno morale nei confronti di una persona che si trovava in una condizione obiettiva di grande difficoltà, prescindendo da ogni giudizio sul suo agire. “Visitare i carcerati e consolare gli afflitti” sono opere di misericordia che non sottendono una adesione all'agire errato di chi sbaglia ma un sostegno caritativo a chi si trova in una condizione di estremo disagio, anche se è colpevole di essersela inflitta per le proprie azioni sbagliate.

Non si ravvede quindi in queste azioni una violazione del dettato regolamentare previsto dall'articolo 4 comma 1 del CGS in quanto il comportamento messo in atto dai calciatori non ha violato le norme di correttezza e lealtà sportiva che la disposizione intende tutelare.

Diverso discorso va fatto per il secondo capo di incolpazione di cui è destinatario il presidente della società. Mentre l'azione dei calciatori può godere delle considerazioni assolutorie sopra riportate, in quanto destinate e dirette esclusivamente al compagno di squadra ristretto, la divulgazione di quelle azioni nei confronti di una platea indistinta di persone, con una didascalia di tal genere, appare essere una sorta di assoluzione nei confronti delle gravi accuse sottese al procedimento penale e quasi una rivendicazione della giustezza dei comportamenti dell'indagato, a prescindere dagli esiti del processo.

La società con quella pubblicazione ha voluto colorare di un significato nuovo e diverso l'azione di solidarietà dei compagni di squadra che, se limitata alle concrete azioni, non lo aveva manifestato. La pubblicazione ha costituito una sorta di esegezi, al di là del fatto, attribuendo ad una sigla apposta su di una maglia e ad uno striscione di incoraggiamento, significati diversi e di sottile contestazione dell'azione degli inquirenti di cui, sia i compagni di squadra che la società nulla potevano sapere in quanto coperta dal segreto istruttorio. Dalla divulgazione sui social è poi scaturito il commento della stampa che ha seguito, stigmatizzandola, l'interpretazione data al gesto dalla società sportiva, trasformando una manifestazione di umana solidarietà in una beffarda contestazione nei confronti degli inquirenti e del sistema della Giustizia penale.

I calciatori vanno quindi prosciolti dai capi di incolpazione a loro ascritti mentre il presidente Fedeli va dichiarato responsabile del secondo capo di incolpazione a suo carico e sanzionato come da richieste dell'Organo requirente pur in presenza del proscioglimento del primo capo di incolpazione, in quanto il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta in rapporto alla gravità del residuo addebito. A carico della società va comminata l'ammenda di euro 600,00 considerando la responsabilità diretta per l'azione del suo presidente ed il proscioglimento dei rimanenti tesserati deferiti e conseguentemente dalla responsabilità oggettiva per le azioni degli stessi.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di ritener il sig. Fedeli Daniele responsabile delle violazioni di cui al capo ii), e la società Città di Ostia per responsabilità diretta, comminando agli stessi le seguenti sanzioni:

- Fedeli Daniele, n.3 mesi di inibizione;
- Città di Ostia, euro 600,00 di ammenda.

Di prosciogliere, altresì, i rimanenti soggetti deferiti.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
 GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

3) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO MARROCCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ROBERTO VITTIGLIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n.814 pfi24-25, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'attività di allenatore svolta dal sig. Roberto Vittiglio, dirigente tesserato per la società U.S.D. Arce 1932, in assenza della necessaria abilitazione del Settore Tecnico";

deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- il sig. Alessandro Marrocco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Arce 1932;
- il sig. Roberto Vittiglio, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Arce 1932;
- la società U.S. Arce 1932;

per rispondere:

1.- il sig. Alessandro Marrocco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Arce 1932: - della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 a far data dal 24.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di tecnico responsabile del settore giovanile della società dallo stesso rappresentata al sig. Roberto Vittiglio, sebbene sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2.- il sig. Roberto Vittiglio, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Arce 1932: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 a far data dal 24.12.2024, il ruolo ed i compiti di tecnico responsabile del 4 Procura Federale settore giovanile della società U.S. Arce 1932 nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3.- la società U.S. Arce 1932 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Marrocco e Roberto Vittiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il procedimento trae origine da una segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell'A.I.A.C. avente ad oggetto la presunta attività di tecnico responsabile del Settore Giovanile della società U.S. Arce 1932 da parte del sig. Roberto Vittiglio, sebbene privo della necessaria abilitazione di allenatore.

Unitamente alla segnalazione, erano allegati: screenshot di n. 1 post pubblicato sulla pagina Facebook della società U.S. Arce 1932 e screenshot di n. 1 post pubblicato sulla pagina Facebook del sig. Roberto Vittiglio.

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti dalla Procura Federale ulteriori documenti – Foglio censimento della società U.S. Arce 1932 per la stagione sportiva 2024 - 2025; Elenco dei tecnici tesserati per la società U.S. Arce 1932; Posizione di tesseramento del sig. Paolo Corsetti; Posizione di tesseramento del sig. Fabrizio D'Aquanno - e si procedeva all'audizione dei sigg.ri:

- Giorgio Germani, n.q. di vice presidente della società U.S. Arce 1932, di cui al verbale di

audizione del 29.4.2025;

-Roberto Vittiglio, n.q. di dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Arce 1932, di cui al verbale di audizione del 29.4.2025;

- Giancarlo Mizzoni, n.q. di responsabile tecnico del Settore Giovanile tesserato per la società U.S. Arce 1932, di cui al verbale di audizione del 5.5.2025;

- Fabrizio D'Aquanno, allenatore tesserato per la società Nuovo Broccostella, di cui al verbale di audizione del 6.5.2025.

Alla riunione del 30/07/2025 era presente, per la Procura Federale, l'avv. Avagliano.

Per i deferiti era presente il deferito Vittiglio, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Giannichedda.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni:

a Marrocco Alessandro, sei mesi di inibizione;

a Vittiglio Roberto, sei mesi di inibizione;

alla società Arce 1932, euro 1000,00 (mille/00) di ammenda.

Il difensore del deferito ne chiedeva il proscioglimento, ritenendo le contestazioni della Procura Federale destituite di fondamento, riportandosi ai propri scritti difensivi già in atti e ribadendo il ruolo amministrativo e non tecnico del sig. Vittiglio.

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati non siano provati.

Dall'analisi della documentazione acquisita e delle risultanze istruttorie, non emergono elementi idonei a dimostrare che il sig. Vittiglio abbia mai svolto funzioni proprie di allenatore.

È opportuno sottolineare, infatti, come tale ruolo di **tecnico** debba intendersi distinto e non sovrapponibile rispetto a quello di mero **responsabile del settore giovanile**, comunemente previsto nelle società sportive con funzioni di carattere organizzativo e gestionale.

Mentre per l'allenatore e è richiesta una specifica qualifica federale, il responsabile del settore giovanile svolge mansioni essenzialmente logistiche e amministrative, prive di contenuto tecnico. Tale distinzione, riconosciuta anche nella modulistica federale e negli organigrammi societari, esclude in radice la possibilità di sovrapposizione dei due ruoli.

Ed invero, già la segnalazione originaria dell'A.I.A.C. Lazio sull'operato del sig. Vittiglio, richiamante esclusivamente alcuni post pubblicati sulle pagine social della soc. US Arce 1932, qualificava il Sig. Roberto Vittiglio Responsabile del Settore Giovanile della Società: l'"[..] INCARICO DI RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE (...) Il Sig. Vittiglio Roberto ricopre il ruolo di responsabile settore giovanile in seno alla società U.S.ARCE 1932, come da filmati (interviste) indicate, pur non avendo nessun patentino di allenatore. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti [...]", senza mai utilizzare la qualifica di "tecnico" e/o di "allenatore".

A conferma, la nota trasmessa agli atti includeva gli estratti dei suindicati post, sempre con l'indicazione del ruolo di mero responsabile del settore giovanile.

Le audizioni rese innanzi alla Procura Federale dai soggetti escussi (tra cui dirigenti e allenatori in carica: - il deferito Vittiglio; il vicepresidente della squadra; l' allenatore della Under 19 elite fino ad ottobre 2024; Mizzoni Giancarlo, allenatore dell'under 16 fino a giugno 2024 e poi dell'under 17 nella stagione 2024-2025 e responsabile tecnico di tutta l'attività agonistica dell'under 14 fino all'under 17; il tecnico del Nuovo Broccostella, già tesserato US Arce 1932 nella stagione 2024-2025 n.q. di allenatore degli under 18), hanno ulteriormente confermato che il sig. Vittiglio svolgeva esclusivamente mansioni di natura organizzativa, amministrativa e logistica (gestione trasferte, tornei, coordinamento generale), mentre l'attività tecnica rimaneva di competenza dei soli allenatori regolarmente abilitati e tesserati, in particolare del sig. Mizzoni Giancarlo responsabile tecnico del settore agonistico dall'under 14 all'under 17.

Tutti i soggetti auditati hanno escluso in maniera netta e concorde qualsivoglia ingerenza del deferito in ambito tecnico-sportivo.

I deferiti, inoltre, nelle proprie memorie difensive, hanno evidenziato tale ricostruzione, opportunamente richiamando la distinzione espressa nella modulistica federale tra la figura di "responsabile del settore giovanile" (con funzioni amministrativo-organizzative) e quella di "responsabile tecnico del settore giovanile" (ricoperta dal sig. M.G.).

Detta distinzione trova pieno riscontro anche nell'organigramma ufficiale della società Arce 1932, nel quale il sig. Vittiglio compare unicamente quale responsabile del settore giovanile e non già tra i nominativi degli allenatori.

Alla luce delle complessive acquisizioni probatorie, deve, dunque, ritenersi che non sussista alcun elemento idoneo a dimostrare che il sig. Vittiglio abbia esercitato, neppure di fatto, attività tecnica

riconducibile al ruolo di allenatore.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti contestati non risultino provati e che non possa ritenersi dimostrato in alcun modo l'esercizio, da parte del sig. Vittiglio, di funzioni proprie dell'allenatore, essendosi egli limitato ad attività di natura organizzativa, estranee alla sfera tecnica.

Ne consegue la necessaria esclusione di responsabilità in ordine all'addebito contestato.

Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti.
Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 12 settembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato